

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17009 Anno 2018

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 27/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12044-2017 proposto da:

FRANCAVILLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LISBONA 9, presso lo studio dell'avvocato DANIELA
CAMPUS, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LOMBARDI;

- ricorrente -

contro

CONDominio DI VIA ROSOLINO PILO 10 MILANO, in
persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO GIGLIO, rappresentato e difeso
dall'avvocato MARGHERITA MARCIANO';

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 12877/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/11/2015 e l'ordinanza n. cron. 3905/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata l'8/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/4/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza (n. cron. 3905/2016) adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., depositata in data 8 novembre 2016 (e comunicata nella stessa data dalla competente cancelleria), la Corte di appello di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'appello, proposto dal Francavilla Giuseppe avverso la sentenza n. 12877/2015 del Tribunale di Milano (con cui era stata respinta la domanda dello stesso appellante nei riguardi del Condominio di v. Rosolino Pilo, n. 10, di Milano), non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto.

Nei confronti di detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, lo stesso Francavilla Giuseppe, al quale ha resistito con controricorso l'intimato Condominio di v. Rosolino Pilo, 10, di Milano.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1455, 1460 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in uno al vizio di insufficiente, contraddittoria e incongrua motivazione circa la lieve entità dell'inadempimento e l'accoglimento dell'eccezione.

Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha denunciato – sempre in virtù dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1129, comma 14, 1709, 1720 c.c. e degli

artt. 115 e 116 c.p.c., nonché un ulteriore vizio di insufficiente e incongrua motivazione.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile per tardività (dovendo applicarsi il termine stabilito dall'art. 325, comma 2, c.p.c.), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso – in conformità alla proposta del relatore formulata ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c. – è da dichiarare inammissibile per sua tardività.

Infatti l'ordinanza *ex* art. 348-ter c.p.c. impugnata in questa sede risulta *per tabulas* (e per come dedotto anche dalla parte controricorrente ed evincibile dalla produzione della stessa) comunicata alle parti dalla cancelleria della Corte di appello di Milano in data 8 novembre 2016, nel mentre emerge che il ricorso del Francavilla è stato consegnato per la notificazione in data 8 maggio 2017 e, quindi, chiaramente in violazione del termine breve fissato dal richiamato art. 325, comma 2, c.p.c. .

Invero, alla stregua della concorde giurisprudenza di questa Corte, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. "in quanto compatibile" (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia

mancata, presupposto quest'ultimo insussistente nella fattispecie (cfr. Cass. n. 15236/2015, ord.; Cass. n. 20236/2015; Cass. n. 25115/2015, ord. e, da ultimo, Cass. n. 2594/2016, ord.).

Pertanto, in definitiva, non può che dichiararsi l'inammissibilità del formulato ricorso per cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al richiedente difensore per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

Infine, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente Condominio di v. Rosolino Piro, n. 10, di Milano, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore dello stesso Condominio per dichiarato anticipo.

Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile
della Corte di cassazione, in data 27 aprile 2018.

